

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Interventi finanziabili
Art. 4	Presentazione delle domande
Art. 5	Spese ammissibili a contributo
Art. 6	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 7	Formazione della graduatoria e assegnazione del contributo
Art. 8	Cumulo degli incentivi
Art. 9	Concessione
Art. 10	Erogazione dei contributi
Art. 11	Rendicontazione della spesa
Art. 12	Vincolo di destinazione
Art. 13	Modulistica
Art. 14	Norma transitoria
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Rinvio dinamico
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2  
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni della regione, anche in forma associata.

Art. 3  
(Interventi finanziabili)

1. Sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento:
- a) realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali o intercomunali di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
  - b) ampliamento di centri di raccolta esistenti;
  - c) manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;
  - d) allestimento.
2. L'intervento di ampliamento di cui al comma 1, lettera b) può riferirsi sia all'estensione delle tipologie di rifiuti conferibili sia all'estensione della superficie del centro di raccolta.
3. L'allestimento del centro di raccolta è finanziabile sia come intervento singolo sia nell'ambito di una delle altre tipologie di intervento di cui al comma 1.
4. Non sono finanziabili interventi relativi ad impianti di stoccaggio dei rifiuti urbani, autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006.
5. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono esclusivamente riferibili a centri di raccolta in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su aree di proprietà comunale e in conformità ai requisiti tecnico gestionali di cui all'allegato I del decreto ministeriale 8 aprile 2008.

Art. 4  
(Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 1° marzo di ogni anno come previsto dall'articolo 33 comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A e disponibile sul sito internet della Regione.

2. Qualora l'intervento sia promosso in forma associata da più Comuni, la domanda è presentata dal Comune capofila, nel quale avrà sede il centro di raccolta.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, è corredata da:

- a) scheda tecnica di cui all'allegato B relativa all'intervento compilata in ogni sua parte;
- b) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;
- c) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, completa di planimetria, quadro economico e cronoprogramma, anche finanziario, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nel caso di interventi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b) e c);
- d) relazione descrittiva dell'intervento nel caso di solo allestimento;
- e) copia dell'eventuale convenzione tra Comune capofila e Comuni associati, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento;
- g) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo;
- h) dichiarazione attestante l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);
- i) dichiarazione che il centro di raccolta opera in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 34/2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 3, lettera h) è condizione necessaria per l'accesso al contributo.

5. E' possibile presentare una sola domanda per anno. Le domande hanno ad oggetto un unico intervento, ad esclusione dell'allestimento.

#### Art. 5

##### *(Spese ammissibili a contributo)*

1. Sono ammissibili a contributo le spese per i lavori indicate nel quadro economico redatto ai sensi all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002).

2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per l'allestimento relative all'acquisto di attrezzature funzionali al conferimento, alla raccolta e al prelievo dei rifiuti, nonché alla corretta gestione del centro in conformità ai requisiti tecnico gestionali di cui all'allegato I del decreto ministeriale 8 aprile 2008, quali, ad esempio, dispositivi di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, attrezzature per la pesatura dei rifiuti, container scarrabili o altri contenitori, fotocamere, strumentazioni hardware, stampanti.

3. L'IVA è ammissibile a contributo solo qualora costituisca un costo per il Comune.

4. Sono escluse dal contributo le spese per l'acquisto delle aree interessate dall'intervento.

#### Art. 6

##### *(Istruttoria delle domande di contributo)*

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Comune richiedente.

#### Art. 7

##### *(Formazione della graduatoria e assegnazione del contributo)*

1. Il contributo è assegnato, nella misura del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e dei rispettivi punteggi come specificati all'allegato C:

- a) tipologia di intervento tra: nuova realizzazione, ampliamento, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o allestimento punti da 2 a 8;
- b) numero di Comuni serviti punti da 0 a 3;
- c) presenza, sul territorio comunale o intercomunale di riferimento della domanda, di altri centri di raccolta punti da 0 a 1;
- d) presenza all'interno del centro di raccolta di spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo oppure di aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo o alla raccolta di beni riutilizzabili punti 1 per ciascuna area;

e) numero di abitanti serviti punti da 0 a 6.

3. Il numero di abitanti serviti è determinato con riferimento alla popolazione residente nel Comune interessato, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile.

4. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli ultimi dati validati dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti disponibili. Nel caso di Comuni che hanno presentato la domanda in forma associata, la percentuale di raccolta differenziata è data dalla media dei valori di raccolta differenziata dei singoli Comuni.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

#### Art. 8 (Cumulo)

1. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente per la medesima finalità.

#### Art. 9 (Concessione del contributo)

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dal termine assegnato per l'esecuzione dell'intervento finanziato.

4. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 4 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la

realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

Art. 10  
*(Erogazione del contributo)*

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformità a quanto previsto all'articolo 57 della legge regionale 14/2002. Il saldo è erogato a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 11.

Art. 11  
*(Rendicontazione della spesa)*

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 7/2000.

Art. 12  
*(Vincolo di destinazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario dei contributi concessi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di erogazione finale del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Art. 13  
*(Modulistica)*

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 14

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

Art. 16

*(Rinvio dinamico)*

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A**

(riferito all'articolo 4, comma 1)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA O ALLESTIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA**

---

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente ed energia  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati  
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e al relativo regolamento, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ via/piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la concessione del contributo di cui all'oggetto per la realizzazione della seguente tipologia di intervento:

- nuova realizzazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
- allestimento

L'intervento oggetto della presente domanda di contributo è di seguito brevemente descritto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'intervento ha un costo pari a euro \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**1.** la voce IVA presente nel quadro economico dell'intervento:

- rappresenta un effettivo costo per l'Ente
- non rappresenta un costo per l'Ente;

**2.** l'intervento per cui si chiede il contributo:

- non beneficia di altri finanziamenti
- beneficia di un finanziamento pari a euro \_\_\_\_\_;

**3.** l'Ente è in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

4. il centro di raccolta opera con in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.

**INDICA**

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda il/la sig./sig.ra  
\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

**ALLEGA**

- a) scheda tecnica di cui all'allegato B relativa all'intervento compilata in ogni sua parte;
- b) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;
- c) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 1, dell'articolo 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); *(da produrre solo nel caso di interventi di nuova realizzazione, ampliamento o manutenzione straordinaria)*
- d) relazione descrittiva dell'intervento *(da produrre in caso di intervento concernente il solo allestimento)*
- e) copia dell' eventuale convenzione tra Comune capofila e Comuni associati, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

\_\_\_\_\_  
*(luogo e data)*

\_\_\_\_\_  
*firma*

**SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 del COMUNE di \_\_\_\_\_  
 via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA****1) TIPOLOGIA DI INTERVENTO** (barrare la casella d'interesse)

Tipologia d'intervento	Punteggio
Nuova realizzazione	8
Ampliamento	6
Manutenzione straordinaria	4
Allestimento	2

**2) NUMERO DI COMUNI SERVITI A SEGUITO DELL'INTERVENTO** (barrare la casella d'interesse)

Numero di comuni serviti a seguito dell'intervento				
Comuni	1	2	3	>3
Punteggio	0	1	2	3

**3) PRESENZA DI ALTRI CENTRI DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE O INTERCOMUNALE**

(barrare la casella d'interesse)

Presenza di altri centri di raccolta sul territorio comunale o intercomunale		
Presenza	Sì	No
Punteggio	0	1

**4) PREVISIONE DI SPAZI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (EX ART. 180-BIS DLGS 152/2006)** (barrare la casella d'interesse)

Previsione di spazi per la prevenzione della produzione dei rifiuti (ex art. 180-bis dlgs 152/2006)	Punti
Spazi per lo scambio di beni tra privati	1
Aree per la raccolta di rifiuti da destinare alla preparazione per il riutilizzo	1
Aree per la raccolta di beni da destinare al riutilizzo	1

**5) NUMERO DI ABITANTI SERVITI** (barrare la casella d'interesse)

Numero di abitanti serviti					
Abitanti	< 1.500	≥ 1.500 < 5.000	≥ 5.000 < 10.000	≥ 10.000 < 20.000	≥ 20.000
Punteggio	0	1	3	6	2

**TOTALE PUNTEGGIO:** \_\_\_\_\_

**CRITERI E PUNTEGGI**

---

Critero 1: TIPOLOGIA DI INTERVENTO

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Punti</b>
Realizzazione	8
Ampliamento	6
Manutenzione straordinaria	4
Allestimento	2

Critero 2: NUMERO DI COMUNI SERVITI A SEGUITO DELL'INTERVENTO

<b>Numero di comuni serviti a seguito dell'intervento</b>				
Comuni	1	2	3	>3
<b>Punteggio</b>	0	1	2	3

Critero 3: PRESENZA DI ALTRI CENTRI DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE O INTERCOMUNALE

<b>Presenza di altri centri di raccolta sul territorio comunale o intercomunale</b>		
Presenza	Sì	No
<b>Punteggio</b>	0	1

Critero 4: PREVISIONE DI SPAZI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (EX ART. 180-BIS DLGS 152/2006)

<b>Previsione di spazi per la prevenzione della produzione dei rifiuti (ex art. 180-bis dlgs 152/2006)</b>	<b>Punti (cumulabili)</b>
Spazi per lo scambio di beni tra privati	1
Aree per la raccolta di rifiuti da destinare alla preparazione per il riutilizzo	1
Aree per la raccolta di beni da destinare al riutilizzo	1

Critero 5: NUMERO DI ABITANTI SERVITI

<b>Numero di abitanti serviti</b>					
Abitanti	< 1.500	≥ 1.500 < 5.000	≥ 5.000 < 10.000	≥ 10.000 < 20000	≥ 20.000
<b>Punteggio</b>	0	1	3	6	2